

IVA

L'inattività non preclude la detrazione dell'Iva

di **EVOLUTION**

Il diritto alla detrazione è disciplinato nei suoi caratteri essenziali dall'articolo 19, D.P.R. 633/1972, che lo collega alla natura delle operazioni con le quali vengono impiegati i beni e i servizi acquistati o importati dal soggetto passivo.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo tratta della impossibilità di precludere il diritto alla detrazione dell'Iva per il fatto che il soggetto acquirente sia inattivo.

L'[articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972](#) individua il **termine iniziale** e il **termine finale** per l'**esercizio** del diritto alla **detrazione**, stabilendo che esso:

- **sorge** nel momento in cui l'**imposta** diviene **esigibile**
- e può essere **esercitato**, al più tardi, con la **dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto medesimo è sorto**, precisando, altresì, che il diritto stesso deve essere comunque esercitato alle **condizioni esistenti** al **momento** della sua **nascita**.

L'[articolo 2, comma 1, del D.L. 50/2017](#), modificando il **comma 1 dell'articolo 19 del decreto Iva**, ha **ridotto** il periodo entro cui la detrazione può essere esercitata.

Si ricorda, infatti, che prima della modifica la detrazione poteva essere fruита entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al **secondo anno successivo**.

La novità ha **effetto** a decorre dalla **fatture emesse dal 1° gennaio 2017**. La previsione di una **disposizione transitoria**, introdotta **in sede di conversione** del decreto, fa **salva** la detraibilità dell'Iva per gli acquisti effettuati nel 2016 o nel 2015; in tal modo è scongiurato un penalizzante e ingiustificato **effetto retroattivo** della modifica.

L'[articolo 2 del D.L. 50/2017](#) è intervenuto altresì sull'[articolo 25 del decreto Iva](#) prevedendo

che le **fatture di acquisto** debbano essere **registerate entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno di ricezione del documento**. Anche in tal caso la nuova previsione ha effetto dalla **fatture emesse dal 1° gennaio 2017**.

Sul tema è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la [circolare 1/E/2018](#) che ha chiarito che:

- il **momento a partire dal quale** è possibile operare la detrazione è quello in cui si verificano i **seguenti 2 requisiti**:
- **effettuazione** dell'operazione:
 1. cessioni di beni ? consegna/spedizione;
 2. prestazioni di servizi ? pagamento;
 - **ricevimento** della fattura d'acquisto;
 - il **termine ultimo** entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione coincide con il **termine di presentazione della dichiarazione Iva** relativa all'anno in cui si sono verificati i **2 requisiti** (effettuazione dell'operazione e **ricevimento** della fattura). In pratica, quindi, esso coincide con il **termine ultimo di registrazione della fattura di acquisto**. Ciò significa che **se ricevo una fattura del 2017 nel 2018 posso detrarre l'Iva fino al 30.4.2019**.

Ciò detto, sul tema, la Corte di Giustizia, con la [sentenza C-69/17 del 12 settembre 2018](#), ha ribadito un importante principio secondo cui la detrazione dell'Iva non è preclusa dallo **status di inattività** del soggetto Iva acquirente.

Nell'occasione i giudici comunitari hanno stabilito che gli articoli 213, 214 e 273 della Direttiva 2006/112 **impediscono** *“a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente all'amministrazione fiscale di negare a un soggetto passivo, che ha effettuato acquisti durante il periodo in cui il suo numero d'identificazione Iva è stato annullato per la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali, il diritto di detrarre l'Iva relativa a tali acquisti mediante dichiarazioni Iva effettuate - o mediante fatture emesse - successivamente alla riattivazione del suo numero d'identificazione, per la sola ragione che tali acquisti sono avvenuti durante il periodo di disattivazione, pur se i requisiti sostanziali sono soddisfatti e il diritto a detrazione non è invocato in modo fraudolento o abusivo”*.

I requisiti sostanziali per poter operare la detrazione dell'Iva sugli acquisiti sono **soddisfatti** allorquando:

- l'Iva sia stata **assolta** dal soggetto Iva acquirente;
- i beni e i servizi oggetto dell'acquisto siano destinati allo svolgimento di **operazioni soggette ad Iva**;
- i beni e i servizi medesimi siano stati **ceduti da un altro soggetto Iva**.

Invece, l'**identificazione** ai fini dell'Iva, nonché l'obbligo per il soggetto passivo di dichiarare

l'inizio, la variazione e la cessazione delle proprie **attività**, costituiscono soltanto **requisiti formali** a fini di controllo e, in quanto tali, **non possono mettere in discussione il diritto a detrazione dell'Iva**.

Pertanto, non si può impedire a un soggetto passivo dell'Iva di esercitare il proprio diritto a detrazione per il motivo che non si sarebbe identificato ai fini dell'Iva **prima** di utilizzare i beni acquistati nell'ambito della sua **attività imponibile**.

EVO
EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >